

Pubblicato il 25/10/2022

N. 00843/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2014, proposto da
R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lais, con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. Dino Lucchetti in Latina, via Duca del Mare, 24;

contro

Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Sesselego, con domicilio eletto
presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;

per l'annullamento

del provvedimento datato 18.12.2013 prot. 103981 dell'Ufficio Urbanistica e
Ambiente;

nonché, per quanto occorrer possa, della delibera di C.C. n. 71 del 2012 e
della delibera di G.C. n. 213 del 2005;

nonché, per l'accertamento della misura del contributo di costruzione
eventualmente dovuto dalla RIDA Ambiente al Comune di Aprilia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato la RIDA Ambiente s.r.l., titolare nel Comune di Aprilia di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali autorizzato dal 1999, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il dirigente del IV Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Aprilia – richiamata la deliberazione di C.C. n. 71 del 15.11.2012 di autorizzazione ex art. 208 D.lgs. n. 152/2006, e rilevato che la realizzazione dell'impianto ha comportato la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, rientrando quindi nella casistica degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/01 e soggetti a contributo di costruzione ex art. 16 dello stesso DPR – ha ordinato il pagamento della somma complessiva di € 162.949,91, determinata in base alla consistenza edilizia dell'intero complesso e a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 15.12.2005.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 27 D.lgs. n. 22/97; art. 15 L.R. n. 27/98; art. 208 del D.lgs. n. 152/06; artt. 17, 19 DPR 380/01; art. 2934 c.c.; art. 15 L.R. 35/77) ed eccesso di potere:

I) L'Amministrazione ha considerato erroneamente quanto autorizzato dopo il 2006 come un nuovo intervento e non un ampliamento esistente.

II) Il Contributo di costruzione non è dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 17 comma 3 lett. c) del DPR 380/01, tra cui rientra l'impianto della ricorrente,

opera di urbanizzazione secondaria compatibile con lo strumento urbanistico.

III) Il Comune ha calcolato il contributo di costruzione prendendo come riferimento la superficie coperta complessiva dell'intero complesso, ma tale calcolo è errato in quanto tardivo. Il complesso in parola è stato autorizzato nel 1999 e nel tempo è stato ampliato. Pertanto il diritto al contributo di costruzione relativo a quanto autorizzato nel 1999 e a quanto autorizzato come modifica e ampliamento nel 2003 è ormai prescritto ai sensi dell'art. 2934 del c.c.

IV) Il provvedimento impugnato è illegittimo lì dove pretende di applicare l'art. 16 del DPR 380/01 piuttosto che l'art. 19 della stessa legge, trattandosi di impianto industriale; in ogni caso il conteggio effettuato non risponde a quanto previsto da questa ultima norma.

3) Con atto depositato il 27 marzo 2014, si è costituito in giudizio il Comune di Aprilia chiedendo il rigetto del ricorso.

4) Alla udienza smaltimento dell'11 ottobre 2022, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Coglie nel segno l'assorbente censura con la quale la ricorrente ritiene non dovuto il contributo di costruzione rientrando l'impianto in argomento nelle ipotesi di cui all'art. 17 comma 3 lett. c) del DPR n. 380/01.

7) Tale norma stabilisce che "Il contributo di costruzione non è dovuto: (...)

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici".

8) Sul tema la giurisprudenza ha spiegato che L'esenzione da contributo di concessione previsto dall' art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, esige il concorso di due presupposti, e cioè, uno oggettivo, l'ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l'altro soggettivo, l'esecuzione delle opere da parte di

enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale ovvero da parte di privati concessionari dell'ente pubblico, purché le opere siano inerenti all'esercizio del rapporto concessorio” (Consiglio di Stato, sez. II, 13/05/2019, n. 3054).

9) Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'impianto di smaltimento rifiuti possieda entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo) richiesti dalla norma succitata.

Con riguardo al primo, è intuibile prima ancora che normativamente previsto, che un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisca opera di interesse generale per la collettività. In ogni caso, come rappresentato dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett g) della L. 847/67 e dell'art. 16 del DPR 380/01 sono opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature sanitarie ed in queste, in forza di quanto disposto dall'art. 266 del D.lgs. n. 152/06 e dall'art. 16 del T.U. dell'Edilizia, sono ricomprese anche le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Con riguardo al secondo (quello soggettivo), va detto che la ricorrente è titolare di autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Lazio e che “L'autorizzazione unica regionale disciplinata dall' art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'amministrazione comunale rifluiscono nella prevista Conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa Amministrazione comunale e che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento autorizzatorio in esame sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale,

nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l' art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l'eventuale variante urbanistica” (T.A.R., Roma, sez. II , 27/10/2020, n. 10981).

10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

11) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 169/14 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO